

STATUTO

**S.ANTONIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIA SANNITICA CE VIA
CAMPAGNI 11/A

Numero REA: CE - 260862

Codice fiscale: 03648370611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'AGO DI REP. N. 6415 E DI RACC. N. 4692

----- STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA -----
----- "S.ANTONIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" -----
----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----
ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE -----

E' costituita una società cooperativa denominata: "S.ANTONIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro V del codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. -----

La società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci. -----

ARTICOLO 2 = SEDE -----

La società ha sede legale nel Comune di Gioia Sannitica (CE).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. -----

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. -----

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci. -----

ARTICOLO 3 = DURATA -----

La durata della Società Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. -----

ARTICOLO 4 = SCOPO -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381 lett.A, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. -----

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. -----

ARTICOLO 5 = OGGETTO SOCIALE -----

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguen-



Michele Di Antonio

Isabella Sordano

ti attività: -----
- assistenza e cura degli anziani, disabili, ammalati e bambini, volta a soddisfare i loro bisogni di qualsiasi natura;
- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che interessano gli anziani, disabili, minori e/o comunque persone bisognose di assistenza; -----
- promozione e realizzazione di progetti per l'infanzia e l'adolescenza; -----
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati sia presso le abitazioni sia presso strutture di accoglienza di ogni genere e tipo; -----
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile alle persone in difficoltà; -----
- centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali. -----
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: -----
1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; -----
2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni; -----
3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; -----
4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. -----
5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. -----

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera. -----

----- TITOLO II -----
ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
----- SOCIALE -----

ARTICOLO 6 = NUMERO DEI SOCI -----

Il numero dei soci è variabile nei limiti di legge, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile. ----

I soci sono distinti in due categorie: -----

a) soci cooperatori; -----

b) soci volontari. -----

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci. Il numero non può superare la metà del numero complessivo di soci. -----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

ARTICOLO 7 = REQUISITI -----

Possono essere soci cooperatori, cittadini di ambo i sessi che, non avendo interessi contrastanti con la cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Possono, altresì, essere soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da P.A., fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

Possono, altresì, essere soci, persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo



Giulio Antonio Santoro

sviluppo delle attività di tali cooperative. -----

ARTICOLO 8 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando: -----

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; -----
- b) la sussistenza dei requisiti; -----
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e la dichiarazione di obbligarsi a versare oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea; ----
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile. -----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: -----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----
- della documentazione ad essa allegata, -----
- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, -----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. -----

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente: -----

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione; -----
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. -----

ARTICOLO 9 = PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. -----

ARTICOLO 10 = RECESSO - ESCLUSIONE -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: -----

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei seguenti casi: -----

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge; -----
- b) quando il socio ha perduto i requisiti per l'ammissione; --
- c) quando il socio non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- d) quando il socio non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----
- e) quando il socio mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente; -----
- f) quando, senza giustificato motivo, il socio non adempie agli obblighi assunti verso la società. -----

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Per quanto riguarda le modalità e gli effetti del recesso e dell'esclusione si fa anche espresso riferimento agli artt. 2532 e 2533 del Codice Civile. -----

ARTICOLO 11 = MORTE -----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti previsti per l'ammissione è sancito dall'organo amministrativo con apposita delibera. ---
Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative in materia di edilizia economica e popolare. -----

ARTICOLO 12 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA -----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile. -----

TITOLO III -----

--- CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - QUOTE ---

ARTICOLO 13 = CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote ciascuna del valore non inferiore a euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge. -----

ARTICOLO 14 = PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della società cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero variabile di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 100,00 e non superiore al limite stabilito dalla legge; -----
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; -----
- c) da eventuali riserve straordinarie; -----
- d) da ogni altra riserva prevista per legge; -----



Stefano Santoro
Stefano Santoro

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

ARTICOLO 15 = RISERVE -----

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. -----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

ARTICOLO 16 = TRASFERIMENTO DELLA QUOTA -----

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo lettera raccomandata presso il domicilio risultante dal libro soci. Decorso tale termine, il socio che non abbia ricevuto alcuna comunicazione, è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile. -----

TITOLO IV -----

BILANCIO -----

ARTICOLO 17 = BILANCIO -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. -----

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti

estranei alla compagine sociale. -----

L'organizzazione amministrativa della cooperativa consente la separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate

ARTICOLO 18 = UTILI -----

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) a fondo mutualistico, attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge.

ARTICOLO 19 = RISTORNI -----

L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. -----

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà valutata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci e i ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del Codice Civile. -----

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote. -----

TITOLO V -----

-- ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - DIRITTO DI VOTO - PRESIDENZA --

ARTICOLO 20 = ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -----

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, oppure a mezzo fax (sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione) da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso di ricezione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----



Helel Jones

Libero Santoro

L'assemblea: -----
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo corredato da relazione predisposta dall'organo amministrativo circa i programmi di sviluppo e le scelte strategiche dell'impresa sociale; -----
2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----
3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio; -----
4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo; -----
5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. -----
Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. -----
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci. -----
In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. -----
L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. -----
Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. -----
ARTICOLO 21 = DIRITTO DI VOTO E DELEGA -----
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----
Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. ---
ARTICOLO 22 = COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -----
Per la validità della costituzione dell'assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria, come per la validità delle

deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni in materia di s.r.l.. ----

ARTICOLO 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

TITOLO VI -----

ORGANO AMMINISTRATIVO -----

ARTICOLO 24 = AMMINISTRAZIONE -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. - La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, se ammesse alla cooperativa. -----

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Gli amministratori possono essere rieletti. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. -----

ARTICOLO 25 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. -----

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario. -----

ARTICOLO 26 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-



Alfonso Michele Di Antonio

F. Di Antonio

cietà Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. -----

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. -----

L'organo amministrativo, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti. -----

ARTICOLO 27 = RAPPRESENTANZA LEGALE -----

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita. -----

TITOLO VII -----

COLLEGIO SINDACALE -----

ARTICOLO 28 = COLLEGIO SINDACALE -----

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. -----

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. -----

TITOLO VIII -----

REQUISITI MUTUALISTICI -----

ARTICOLO 29 = REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE -----

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile alla società di: -----

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. --

TITOLO IX -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

ARTICOLO 30 = NOMINA DEI LIQUIDATORI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -----

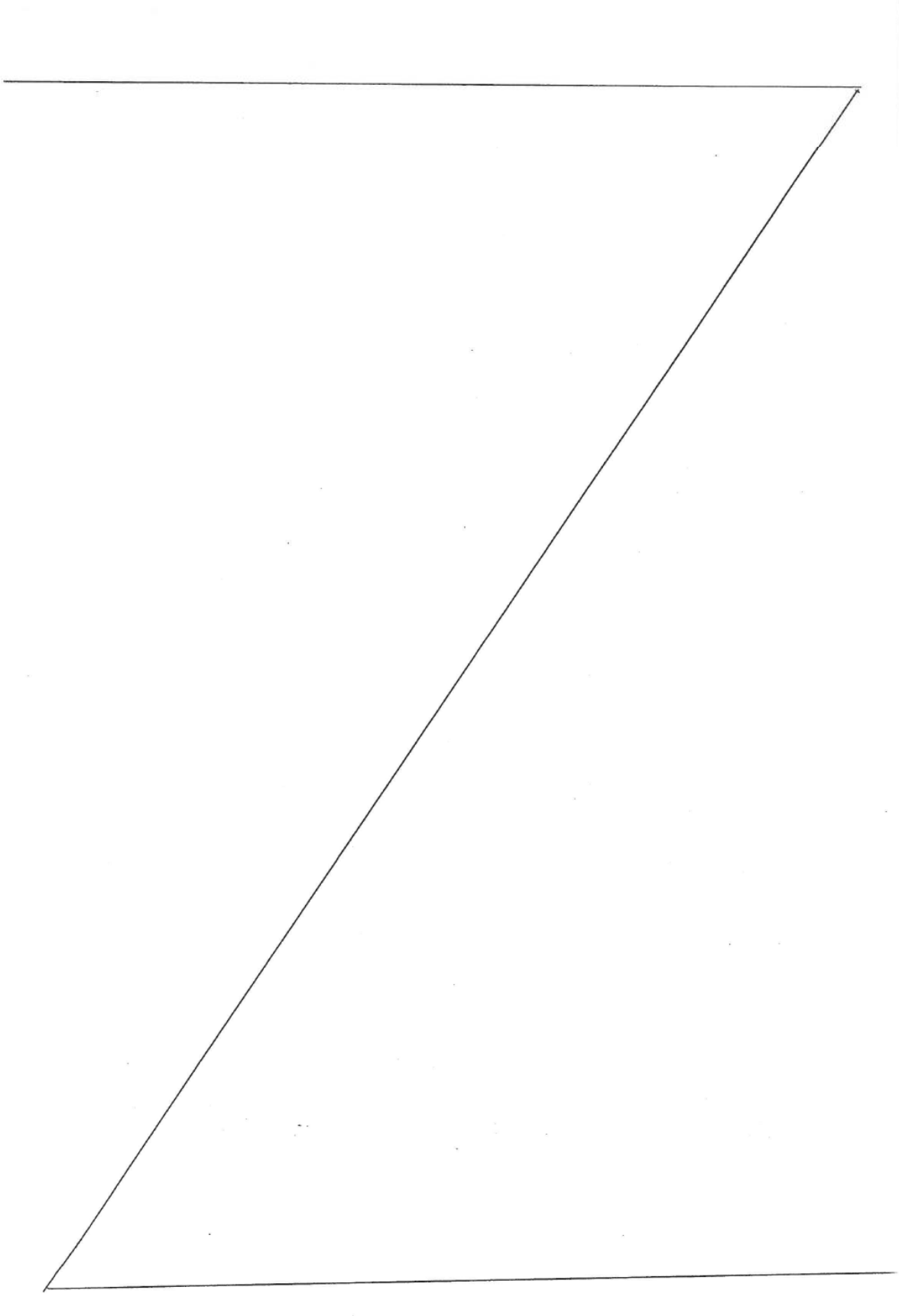
In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più

liquidatori stabilendone i poteri , ferma l'osservanza delle
norme inderogabili di legge. -----
Ai sensi dell'art. 2514 C.C. lett. d), in caso di scioglimen-
to della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-
tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-
ti, andrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione. -----



Roberto Gennaro

Roberto Gennaro



Registrato a Caserta il 2 luglio 2020 al n. 14954 serie 1T.

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

Certifico io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere che la presente è copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento formato in origine su supporto cartaceo e regolarmente sottoscritto nei miei rogiti, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

La presente copia informatica si compone di fogli diciotto (18).

Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me Notaio, per uso iscrizione registro imprese.

Alife, 6 luglio 2020